SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 163**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185.

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(*Controllo dello Stato*)

1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonchè la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonchè quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonchè la

ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonchè a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purchè non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera *a*), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè le armi corte da sparo purchè non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

Art. 2.

(*Materiali di armamento*)

1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonchè agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera *a*) del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purchè costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 3.

(Registro nazionale delle imprese)

1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purchè in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purchè cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purchè legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purchè cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purchè nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera *b*).

6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonchè dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere *a*) e *b*), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè della presente legge.

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potrà ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

Art. 4.

(Iscrizione al registro nazionale delle imprese)

1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Spetta alla commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro;

c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonchè l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

Capo II.

ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

Art. 6.

(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato intermini-

steriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 7.

(Comitato consultivo)

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.

Art. 8.

(Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento).

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte – nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo – relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di

conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonchè di altre applicazioni nel campo civile.

3. L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori.

Capo III.

AUTORIZZAZIONE ALLE TRATTATIVE

Art. 9.

(Disciplina delle trattative contrattuali)

1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonchè di motivi d'interesse nazionale.

4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonchè di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.

7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonchè eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.

Art. 10.

(Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative)

1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e

può essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative.

2. L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.

Capo IV.

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO

Art. 11.

(Domanda di autorizzazione)

1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonchè le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera *c*);

e) l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:

a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un « certificato di uso finale » rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.

Art. 12.

(Attività istruttoria)

1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui

all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.

2. Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonchè con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.

3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.

Art. 13.

(*Autorizzazione*)

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonchè la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:

a) previste dall'articolo 9, comma 4;

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

4. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.

5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

Art. 14.

(*Termine per le operazioni*)

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il Comitato di cui all'articolo 7.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.

Art. 15.

(*Sospensione o revoca delle autorizzazioni*)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione

o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.

6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera *m*) dell'articolo 15 della suddetta legge.

7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD, solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.

Art. 16.

(*Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza*)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non residenti.

2. In tali casi, nonchè in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, semprechè i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

4. Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

Capo V.

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

Art. 17.

(*Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale*)

1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Art. 18.

(Lista dei materiali)

1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.

Art. 19.

(Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri)

1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonchè sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.

2. Per le operazioni che prevedono la consegna «franco fabbrica» o «franco punto di partenza», gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione.

3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 20.

(Utilizzo delle autorizzazioni)

1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera *a)* al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.

2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera *b)*, il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.

4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinchè il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.

Art. 21.

(*Seminari, soggiorni di studio e visite*)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

Art. 22.

(*Divieti a conferire cariche*)

1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonchè assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.

2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.

Capo VI.

SANZIONI

Art. 23.

(*Falsità nella documentazione*)

1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire.

Art. 24.

(*Inosservanza delle prescrizioni amministrative*)

1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.

Art. 25.

(*Mancanza dell'autorizzazione*)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

Art. 26.

(Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria)

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 27.

(Norme sull'attività bancaria)

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

Capo VII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella «Tabella esport» relativamente al materiale di armamento.

2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonchè del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.

3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.

4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione.

Art. 29.

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.

Art. 30.

(Distacco di personale)

1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.

Art. 31.

(Disposizioni vigenti e abrogate)

1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della

legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (*Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate*) sono abrogate le seguenti parole: «Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata».

3. All'allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (*Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia*) sono abrogate le seguenti parole: «Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e così pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera».

4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 11 della Costituzione è così formulato:

«Art. 11. — L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

— La legge n. 49/1987 concerne: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— La legge n. 1335/1955 concerne: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951», pubblicata, in lingua francese, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1956.

— La legge n. 110/1975 concerne: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi». Si trascrive il testo dei relativi articoli 2 e 8:

«Art. 2 (*Armi e munizioni comuni da sparo*). — Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;

b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;

c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;

d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;

e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari».

«Art. 8 *(Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia di armi)*. — La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, la collezione, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato».

Note all'art. 3:

— Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 28 del testo unico è così formulato:

«Art. 28. — Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila».

— L'art. 9 della legge n. 110/1975 così recita:

«Art. 9 *(Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi)*. — Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423».

— La legge n. 575/1965 concerne: «Disposizioni contro la mafia».

— La legge n. 646/1982 concerne: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 settembre 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 775. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia». Il testo vigente del relativo art. 24 è il seguente:

«Art. 24. — Le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, *10*, *10-bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché all'art. 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.

La sentenza con la quale è disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'art. 3-*ter* e dall'art. 10-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, è notificata all'interessato, il quale può proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda».

— La legge n. 17/1982 concerne: «Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2». Il testo vigente dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1. — Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete

congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».

— La legge n. 645/1952 concerne: «Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione».

— Per il R.D. n. 773/1931 si veda nella nota all'art. 3.

— Per la legge n. 110/1975 si veda nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 6:

— L'art. 28 della legge n. 49/1987 è così formulato:

«Art. 28 *(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative).* — 1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'art. 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'art. 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione *in loco* di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso».

Nota all'art. 8:

— Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 11:

— Il D.P.R. n. 454/1987 concerne: «Disposizioni in materia valutaria». Il testo dei relativi articoli 12 e 20 è formulato nel modo seguente:

«Art. 12 *(Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele).* — 1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1»

«Art. 20 *(Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi).* — 1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarità e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresì contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresì all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizione degli eventuali casi controversi relativi ai trasferimenti di cui all'art. 12.

2. Il Ministro del commercio con l'estero con decreto può disporre, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformità delle operazioni alle norme valutarie».

Nota all'art. 15:

— La legge n. 227/1977 concerne: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale». Il testo degli articoli 14 e 15 è così formulato:

«Art. 14. — Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere *a)* e *b)* del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m)* del successivo art. 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1) del presente articolo che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di «prezzo fisso»;

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;

12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Art. 15. — Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

b) prestazioni dei servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

c) esecuzione dei lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'art. 14;

e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'art. 14;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'art. 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'art. 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art. 14;

n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'art. 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere *g)* ed *h)* vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti».

Note all'art. 16:

— L'art. 28 del R.D. n. 773/1931 è riportato nelle note all'art. 3.

— Il R.D. n. 635/1940 approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, della legge di pubblica sicurezza. Il testo vigente dell'art. 40 è il seguente:

«Art. 40. — Le domande per il transito nel Regno di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli articoli 38 e 39 del presente regolamento».

Nota all'art. 28:

— L'art. 31 del R.D. n. 773/1931 è così formulato:

«Art. 31. — Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche».

Nota all'art. 29:

— Per l'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 30:

— Il D.P.R. n. 3/1957 approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Gli articoli 56 e seguenti sono così formulati:

«Art. 56 *(Comando presso altra amministrazione).* — L'impiegato può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato stesso appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti di concerto con quello per il Tesoro.

È vietata l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Art. 57 *(Trattamento del personale comandato e carico della spesa).* — L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli scrutini ed agli esami per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento in carriera.

Alle promozioni ed agli aumenti periodici di stipendio provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio. Per il personale comandato presso un ente pubblico questo è altresì tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando e gli stipendi che l'amministrazione statale di appartenenza avrebbe dovuto corrispondere sono computati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza».

Note all'art. 31:

— Il R.D. n. 635/1940 approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

— La legge n. 895/1967 concerne: «Disposizioni per il controllo delle armi».

— La legge n. 497/1974 concerne: «Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza».

— Per la legge n. 110/1975 si veda nelle note all'art. 1.

— Il R.D. n. 1161/1941 concerne: «Norme relative al segreto militare». Il testo dei paragrafi 6 e 8 dell'allegato al predetto decreto, come modificati dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«6. — *Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate.*

Natura, quantità di armi, velivoli, motori, munizioni, esplosivi e materiali di qualsiasi altro genere dovunque accantonati, depositati e conservati e comunque appartenenti alle Forze armate dello Stato, comprese le sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare. Dotazioni di mobilitazione riguardanti l'armamento, il munizionamento, l'equipaggiamento di reparti, servizi, unità delle Forze armate, consistenza dei servizi di mobilitazione, disponibilità e scorte esistenti o da costituire all'atto della mobilitazione a cura delle amministrazioni militari».

«8. — *Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia.*

Stabilimenti di preminente interesse militare, per la preparazione bellica del Paese perché adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, materie chimiche ed aggressivi chimici, autoveicoli, derrate e materiali vari per conto di amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla qualità e specie di materiali prodotti, qualità e quantità delle materie prime impiegate, maestranze impiegate, produzione a regime normale ed intensivo, attrezzatura, potenzialità degli impianti, metodi di lavorazione. Fotografie o altre rappresentazioni prospettiche di impianti di stabilimenti industriali di produzione bellica con notizie o particolari topografici aventi riferimento al terreno circostante, atti ad individuare l'esatta ubicazione degli impianti medesimi e delle loro opere o installazioni; planimetrie, piante ed ogni altra rappresentazione costruttiva degli stabilimenti di produzione bellica, sia nel loro complesso che nei singoli reparti nonché nelle altre opere o installazioni accessorie, il macchinario di tipo speciale impiegato nella lavorazione del materiale bellico; i particolari tecnici di lavorazioni speciali interessanti la produzione bellica. Bacini ed impianti idroelettrici; dighe di ritenuta, canali, impianti idrovori, acquedotti di particolare importanza ai fini militari; interruzioni predisposte in corrispondenza di opere d'arte (ponti, gallerie, ecc.), predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di bacini montani, incidenti di notevole gravità e relative cause, negli stabilimenti sopradetti».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2033):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 9 dicembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 gennaio 1988, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 4 febbraio 1988, 2 marzo 1988, 29 settembre 1988.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 9 febbraio 1989.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 15 febbraio 1989; 1, 2, 8, 9, 15 marzo 1989; 5, 13, 19 aprile 1989; 3, 10 maggio 1989; 11, 12, 26 ottobre 1989; 8, 9 novembre 1989; 20 dicembre 1989 e approvato il 1° febbraio 1990 in un testo unificato con atti nn. 57 (FIANDROTTI ed altri), 610 (MASINA ed altri), 1244 (STEGAGNINI), 1419 (ZANGHERI ed altri), 1649 (MARTINAZZOLI ed altri) e 1749 (RONCHI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2091):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa), in sede deliberante, il 15 febbraio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 15, 23 maggio 1990 e approvato il 13 giugno 1990.

90G0222

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 luglio 1990, n. 186.

Regolamento concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e, in particolare, l'art. 72-*quater*, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della sanità sono adottate norme regolamentari per la determinazione della dose media giornaliera delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito l'Istituto superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 500.5.DA/10/411 del 10 luglio 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedure diagnostiche e medico-legali

1. L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope si fonda su uno o più degli elementi valutativi appresso indicati:

a) riscontro documentale di trattamenti sociosanitari per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto soccorso, di ricovero per trattamento di patologie correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;

b) segni di assunzione abituale della sostanza stupefacante o psicotropa;

c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sindrome di astinenza in atto;

e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.

Art. 2.

Assunzione nelle ventiquattro ore

1. Le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore sono le seguenti:

a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui all'art. 1;

b) valutazione clinico-funzionale del grado di dipendenza e/o dell'intensità dell'abuso finalizzata a stimare in termini quantitativi la dose abitualmente assunta nelle 24 ore.

Le indagini sono svolte in strutture pubbliche adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del ricorso a metodiche invasive;

c) specifiche procedure analitiche di laboratorio rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di assunzione, da effettuarsi con tempestività e tenendo comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.

2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1 deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.

Art. 3.

Limiti quantitativi massimi di principio attivo

1. I limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle tabelle, con note esplicative, allegate al presente regolamento.

Art. 4.

Accertamenti clinici e di laboratorio

1. Gli accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari, sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei rispettivi settori.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 luglio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1990
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 147

TABELLE

DETERMINAZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DI PRINCIPIO ATTIVO PER LE DOSI MEDIE GIORNALIERE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

TABELLA I

Acetildiidrocodeina.	0,10		(2)
Acetorfina.	2,5	milligrammi	(2)
Alfacetilmetadolo.	0,08		(2)
Alfaprodina	1,0		(3)
Alfentanil	0,03		(2)
Anileridina	0,20		(2)

Benzilmorfina	0,02		(2)
Benzitramide	0,01		(2)
Chetobemidone	0,01		(2)
Codeina	0,20		
Destromoramide	0,02		
Diacetilmorfina (Eroina)	0,10		(1)
Difenossilato	0,04		(2)
Difenossina	0,06		(2)
Diidrocodeina	0,30		
Dipipanone	0,80		(3)
Drotebanolo	0,016		(2)
Etilmorfina	0,15		(3)
Fenadoxone	0,05		(2)
Fenazocina	0,012		(2)
Fenoperidina	5,0	milligrammi	(2)
Fentanil	0,5	milligrammi	(2)
Folcodina	0,06		(2)
Idrocodone	0,06		(2)
Idromorfone	0,015		(2)
Idrossipetidina	0,010		(2)
Levorfanolo	0,010		(2)
Metadone	0,05		(1)
Morfina	0,20		
Nicocodeina	0,05		(2)
Nicomorfina	0,05		(2)
Norpipanone	0,02		(2)
Oppio	1,0		(3)
Oppio, alcaloidi totali	0,30		(3)
Ossicodone	0,20		(3)
Ossimorfone	0,04		(3)
Papavero, paglia	5,0		(3)
Petidina	0,20		(2)
Piminodina	0,20		(2)
Piritramide	0,08		(2)
Propiram	0,15		(2)
Racemorfano	0,15		(3)
Sufentanil	0,7	milligrammi	(2)
Tebacone	5,0	milligrammi	(2)
Tebaina	0,05		(3)
Tilidina	0,40		(2)
Trimeperidina	0,20		(2)
Cocaina cloridrato	0,15		(1) (5)
Cocaina, base libera (crack)	0,02		(1) (5)
Amfetamina	0,05		
Catina	0,06		(2)
Dexamfetamina	0,03		(2)
Fenmetrazina	0,08		(2)
MDA	0,05		(1)
MDMA	0,05		(1)
Metamfetamina	0,025		(2)
Metilfenidato	0,06		(2)
DET	0,07		
Dietilamide dell'acido 1-metil-lisergico	0,1	milligrammi	
DMT	0,06		
Lisergide - (LSD)	50	microgrammi	
LSD - Acetil-dietilamide	50	microgrammi	
LSD - Monoetilamide	0,2	milligrammi	
Mescalina	0,5		(2)
Psilocibina	0,01		(2)
Psilocina	0,01		(2)
Delta-9-THC	0,05		
Fenciclidina	0,06		(2)

TABELLA II

Cannabis indica, foglie e infiorescenze (2% Delta-9-THC)	2,5		(4)
Hashish (10% Delta-9-THC)	0,5		(4)
Altre preparazioni, il cui contenuto di Delta-9-THC non superi	50	milligrammi	(4)

TABELLA III

Amobarbital	0,6		(2)
Ciclobarbital	0,6		(2)
Eptabarbital	0,6		(2)
Etclorvinolo	1,0		
Glutetimide	1,0		(2)
Mecloqualone	1,0		(2)
Metaqualone	1,0		(2)
Metilpirolone	1,0		
Pentobarbital	0,6		(2)
Secobarbital	0,6		(2)

TABELLA IV

Allobarbitale	1,0		(2)
Amfepramone	0,6		(2)
Barbexaclone	1,25		(2)
Benzfetamina	1,0		
Brallobarbitale	0,5		
Buprenorfina	2,0	milligrammi	(2)
Butalbitale	1,25		
Butobarbitale	1,0		
Butorfanolo	10	milligrammi	
Destropropossifene	0,4		(2)
Fendimetrazina	0,5		
Fenobarbitale	0,2		(2)
Fentermina	0,3		
Lefetamina	0,3		
Pentazocina	0,15		

Note esplicative:

Le quantità sono espresse di regola in grammi.

In casi particolari vengono esplicitamente riportati i rispettivi sottomultipli.

(1) Le quantità riportate sono individuate sulla base dei dati epidemiologici relativi all'uso abituale.

Per le sostanze di cui non si registrano fenomeni di abuso le quantità indicate si riferiscono:

(2) alla dose giornaliera complessiva Farmacopea ufficiale;

(3) alla dose equipotente a quella della sostanza d'abuso di riferimento.

(4) Dose media giornaliera sulla base delle variazioni del contenuto medio di THC presente nei prodotti della *Cannabis*.

(5) Per la cocaina vengono specificate rispettivamente sia la dose come *cocaina cloridrato* sia la dose come *cocaina base* in quanto il potere tossicomanigeno delle due forme chimiche è molto diverso.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 685/1975 reca: «Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». Si trascrive il testo del relativo art. 72-*quater*, aggiunto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 162/1990:

«Art. 72-*quater (Quantificazione delle sostanze)*. — 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanità sono determinati:

a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;

c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».

Il comma 2 dell'art. 16 della legge n. 162/1990 prevede che il decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo soprariportato sia emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, avvenuta l'11 luglio 1990.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0228

DECRETO 12 giugno 1990.

Autorizzazione allo stabilimento «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna al prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna, in data 20 maggio 1987, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero «S. Orsola»;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 aprile 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato sulla cardiologia e la cardiochirurgia nella seduta dell'11 gennaio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 27 marzo 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cuore da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il blocco operatorio dell'istituto di clinica chirurgica II dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» di Bologna.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» di Bologna.

È altresì consentito alla équipe autorizzata con il presente decreto di effettuare il prelievo di cuore anche presso altri centri autorizzati alle attività di cui al punto *a)* dell'art. 1.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pierangeli prof. Angelo, dirigente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» di Bologna;

Arpesella dott. Giorgio, Galli dott. Roberto, Turinetto dott. Bruno, aiuti ospedalieri della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» di Bologna;

Colì dott. Gabriele, Donati dott. Alberto, aiuti corresponsabili ospedalieri della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» di Bologna;

Di Bartolomeo dott. Roberto, Dozza dott. Franco, Zannini dott. Lucio, assistenti ospedalieri della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Orsola» di Bologna;

Marinelli dott. Giuseppe, ricercatore presso la cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 4.

Il Ministero della sanità formula, aggiorna e diffonde raccomandazioni in merito ai criteri cui dovranno attenersi le istituzioni di cui all'art. 2 e quelle ad esse collegate relativamente alla:

immissione nell'elenco nazionale di potenziali riceventi e gestione dell'elenco;

assistenza pre e post-trapianto;

modalità operative delle équipes di prelievo e di rianimazione.

Il Ministero della sanità verifica con periodicità biennale lo sviluppo del programma dei centri e l'attività dei centri stessi, riferisce al Consiglio superiore di sanità, mantiene regolari collegamenti con la regione Emilia-Romagna e con il centro di riferimento del Nord Italia Transplant.

Il Ministero della sanità per i compiti sopra specificati si avvale della consulenza del suddetto comitato sulla cardiologia e la cardiochirurgia.

Art. 5.

Il centro interregionale di riferimento del Nord Italia Transplant, in collaborazione con le singole strutture, è incaricato di coordinare:

a) la ricerca di anticorpi linfocitotossici nel siero dei candidati al trapianto e la loro tipizzazione tissutale;

b) il contatto con i centri di prelievo e trapianto, l'accertamento delle caratteristiche immunogenetiche dei donatori ed il cross-match tra ricevente e donatore;

c) il collegamento funzionale tra attività di prelievo e quella di trapianto di cuore.

In attesa dell'istituzione del centro nazionale di riferimento il centro interregionale del Nord Italia Transplant è altresì incaricato di coordinare la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei potenziali riceventi.

Art. 6.

Il Ministero della sanità cura:

a) la standardizzazione ed il controllo di qualità della lettura delle biopsie miocardiche dei trapiantati;

b) la definizione dei protocolli di espianto dei cuori dei riceventi nonché dei cuori dei trapiantati deceduti;

c) il coordinamento dei protocolli di studio dei medesimi.

Per i compiti sopra specificati il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto superiore di sanità e degli studi e delle ricerche effettuate dall'istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche - Pisa.

Art. 7.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 8.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata, l'autorizzazione cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 9.

Il presidente della unità sanitaria locale n. 28 di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A3037

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Frosinone con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del predetto ufficio e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa: nei giorni dal 17 al 24 aprile 1990: lavori di ristrutturazione delle sale visura;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il priodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI DAL 17 AL 24 APRILE 1990

Regione Lazio:

ufficio tecnico erariale di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3012

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1990.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni e integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, dal numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto col Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1988 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative L. 14.761.389.572 a fronte di 25.366 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite L. 670.741.400 a fronte di 16.511 rendite gestite;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1988, nella seguente misura:

L. 581.936,04 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

L. 40.623,91 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

90A3032

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 luglio 1990.

Assoggettamento della S.p.a. Filati Bertrand, con sede legale in Biella, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 14 giugno 1990 con la quale il tribunale di Biella ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Filati Bertrand, con sede legale in Biella, via Repubblica, 10 e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Filati Bertrand e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Filati Bertrand, con sede legale in Biella, via Repubblica, 10, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'articolo 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A3061

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 24 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello Statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 13 luglio 1989, del senato accademico del 25 luglio 1989 e del consiglio di amministrazione del 28 luglio 1989 per l'istituzione della scuola diretta a fini speciali in «tecniche fitoiatriche»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. uff. II) n. 1626 del 24 aprile c.a. e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 28 febbraio 1990 alla istituzione della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato, con il conseguente spostamento di capi e numerazione, come appresso:

Articolo unico

Nella parte terza al titolo I della normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 616 (ex 273) contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche.

Dopo l'art. 719 (ex 709) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del:

CAPO XI

Scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche

Art. 720. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche presso l'Università di Catania.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze specifiche nel settore della difesa delle colture.

La scuola rilascia il diploma in «tecnico fitoiatrico».

Art. 721. — Il corso di studi ha la durata di due anni, suddivisi in quattro semestri.

Ciascun anno prevede 300 ore di insegnamento e 250 di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta studenti.

Art. 722. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di agraria e, per quanto di competenza, le altre facoltà.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 723. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

I semestre:

botanica agraria;
zoologia agraria;
elementi di chimica;
elementi di agronomia e ecologia agraria;
tecniche di coltivazioni erbacee;
tecniche di coltivazioni arboree.

II semestre:

fitofarmaci;
piante infestanti;
nematologia agraria;
entomologia agraria;
patologia vegetale;
parassitologia animale dei vegetali.

III semestre:

fitobatteriologia;
malattie non parassitarie;
virologia vegetale;
tossicologia e impatto ambientale dei fitofarmaci;
fitoiatria;
metodologie statistiche applicate alla fitoiatria.

IV semestre:

metodi e tecniche di lotta biologica integrata;
mezzi per la distribuzione dei fitofarmaci;
applicazioni fitoiatriche;
valutazione dei danni da avversità;
legislazione fitosanitaria e quarantena;
organizzazione dei servizi e assistenza tecnica in fitoiatria.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia del corso e in attività sperimentali.

Art. 724. — L'attività pratica comporta, oltre alle esercitazioni relative ai singoli corsi, anche visite tecniche e viaggi di studio guidati.

Art. 725. — Il tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in un lavoro personale relativo alla tecnica colturale o alla sperimentazione ed ha durata di almeno 80 ore.

Art. 726. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 727. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 728. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 24 maggio 1990

Il rettore: RODOLICO

90A3050

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze, in data 15 maggio 1989;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 41 l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali è integrato con le seguenti discipline:

analisi demografica;
analisi di mercato;
analisi economica;
contabilità economica nazionale;
controllo statistico della qualità;
demografia investigativa;
diritto del mercato finanziario;
diritto e organizzazione delle Comunità europee;
economia bancaria;
economia del lavoro;
economia sanitaria;
matematica applicata all'economia;
matematica delle assicurazioni sociali;
metodi matematici di ottimizzazione;
processi aleatori e teoria delle file d'attesa;
programmazione aziendale;
ragioneria bancaria e assicurativa;
statistica applicata;
statistica aziendale;
statistica del credito e monetaria;
statistica e teoria dell'informazione;
statistica industriale;
statistica matematica;
teoria dei giochi e delle decisioni;
teoria della popolazione e modelli demografici;
teoria statistica delle decioni.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 maggio 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

90A3049

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 31 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 12 ottobre 1988 dal consiglio di amministrazione in data 8 novembre 1988 e dal senato accademico in data 28 novembre 1988 in merito all'istituzione della scuola di diretta a fini speciali in dietologia e dietetica applicata.

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 febbraio 1990;

Decreta:

Lo Statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato, come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 471 all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Genova è aggiunta la seguente scuola:

13) Dietologia e dietetica applicata.

Dopo l'art. 579 sono inscriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, la denominazione e gli articoli relativi alla scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata come di seguito riportato.

13) *Scuola diretta a fini speciali di dietologia e dietetica applicata*

Art. 580. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di «dietologia e dietetica applicata» presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare personale qualificato da affiancare al personale medico per la dietoterapia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di dietologia e dietetica applicata.

Art. 581. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 582. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di fisiologia umana.

Art. 583. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

a) I semestre:

fisica (*);
statistica medica (*);
biologia generale (*);
anatomia e istologia (*);
chimica e propedeutica biochimica (*);
chimica biologica.

b) II semestre:

chimica degli alimenti;
fisiologia umana;
microbiologia e microbiologia clinica (*);
geografia economica e sociologia;
tecniche di laboratorio applicate agli alimenti ed alla alimentazione;
igiene;
igiene degli alimenti.

2° Anno:

parassitologia;
fisiologia della nutrizione;
patologia e fisiopatologia generale (*);
tossicologia alimentare;
biochimica della nutrizione e del ricambio;
legislazione alimentare.

3° Anno:

dietologia e dieteterapia;
medicina interna;
gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente;
malattie del metabolismo e della nutrizione;
malattie della nutrizione e dello sviluppo dell'infanzia;
malattie dell'apparato cardiovascolare e renale;
psicologia dell'alimentazione ed educazione alimentare;
merceologia;
tecnologia alimentare e conservazione degli alimenti.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 584. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1) laboratorio di fisiologia della nutrizione - istituto di fisiologia umana;

2) laboratorio di energologia - istituto di fisiologia umana;

3) laboratorio di fisiologia metabolica - istituto di fisiologia umana;

4) laboratorio di microcardiofisiologia - istituto di fisiologia umana;

5) laboratorio di macrocardiofisiologia - istituto di fisiologia umana;

6) laboratorio di informatica alimentare - istituto di fisiologia umana;

7) laboratorio di istologia - istituto di fisiologia umana;

8) laboratorio di microbiologia - istituto di microbiologia;

9) laboratorio di patologia e parassitologia - istituto di patologia generale;

10) laboratorio di tossicologia alimentare - facoltà di farmacia;

11) laboratorio di gastroenterologia - I.S.M.I.;

12) laboratorio di malattie metaboliche della nutrizione - I.S.M.I.;

13) laboratorio di malattie dell'apparato cardiocircolatorio e renale - I.S.M.I.;

14) laboratorio di psicologia dell'alimentazione - Istituto G. Gaslini;

15) laboratorio di chimica degli alimenti - facoltà di farmacia;

16) ambulatorio di medicina interna - I.S.M.I.;

17) ambulatorio di gastroenterologia - I.S.M.I.;

18) ambulatorio di malattie metaboliche e della nutrizione - I.S.M.I.;

19) ambulatorio di malattie dell'apparato cardiocircolatorio e renale - I.S.M.I.;

20) ambulatorio di psicologia dell'alimentazione - Istituto G. Gaslini;

21) servizio di dietetica - ospedale regionale S. Martino.

La frequenza per complessive ore quattrocento annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 585. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 31 maggio 1990

Il rettore

90A3051

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 133

Corso dei cambi del 10 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1203,800	1203,800	1203,80	1203,800	1203,800	1203,800	1203,750	1203,800	1203,800	—
E.C.U.	1518,400	1518,400	1518 —	1518,400	1518,400	1518,400	1518,510	1518,400	1518,400	—
Marco tedesco	732,780	732,780	732,90	732,780	732,780	732,780	732,800	732,780	732,780	—
Franco francese.	218,380	218,380	218,90	218,380	218,380	218,380	218,380	218,380	218,380	—
Lira sterlina.	2186,600	2186,600	2190 —	2186,600	2186,600	2186,600	2187,300	2186,600	2186,600	—
Fiorino olandese	650,310	650,310	650,60	650,310	650,310	650,310	650,420	650,310	650,310	—
Franco belga	35,619	35,619	35,65	35,619	35,619	35,619	35,630	35,619	35,619	—
Peseta spagnola	11,963	11,963	11,96	11,963	11,963	11,963	11,967	11,963	11,963	—
Corona danese	192,590	192,590	192,50	192,590	192,590	192,590	192,620	192,590	192,590	—
Lira irlandese	1966 —	1966 —	1965 —	1966 —	1966 —	1966 —	1965,400	1966 —	1966 —	—
Dracma greca.	7,490	7,490	7,48	7,490	7,490	7,490	7,484	7,490	7,490	—
Escudo portoghese	8,362	8,362	8,35	8,362	8,362	8,362	8,368	8,362	8,362	—
Dollaro canadese	1040 —	1040 —	1041,00	1040 —	1040 —	1040 —	1040,200	1040 —	1040 —	—
Yen giapponese.	8,063	8,063	8,07	8,063	8,063	8,063	8,064	8,063	8,063	—
Franco svizzero.	867,780	867,780	868,25	867,780	867,780	867,780	867,830	867,780	867,780	—
Scellino austriaco.	104,188	104,188	104,20	104,188	104,188	104,188	104,180	104,188	104,188	—
Corona norvegese.	190,990	190,990	191,25	190,990	190,990	190,990	191,080	190,990	190,990	—
Corona svedese.	202,340	202,340	202,50	202,340	202,340	202,340	202,260	202,340	202,340	—
Marco finlandese	313,510	313,510	313,50	313,510	313,510	313,510	313,500	313,510	313,510	—
Dollaro australiano.	973,600	973,600	972 —	973,600	973,600	973,600	973,900	973,600	973,600	—

Media dei titoli del 10 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,075
» 10% » » 1977-92	97,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,225
» » » 22- 6-1987/91	94,675
» » » 18- 3-1987/94	80,975
» » » 21- 4-1987/94	81,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,600
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,950
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,525
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,150
» » » » 18-10-1985/90	100,325
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,425
» » » » 1-12-1983/90	101,025
» » » » 18-12-1985/90	100,800
» » » » 1- 1-1984/91	101,100
» » » » 17- 1-1986/91	100,725
» » » » 1- 2-1984/91	100,850
» » » » 18- 2-1986/91	100,425
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	100,500
» » » » 3- 4-1984/91	100,775
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,875
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,525
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,775
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,750
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,825
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,550
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,650
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,575
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,125
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,600
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,900
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,975
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,425
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,175
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,725
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,650
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,550
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,100
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,550
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,725
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,725
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,575
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,175
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,800
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,075
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,725
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,500
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,025
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,750
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,825
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,375
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,150
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,875
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,150
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,025
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,925
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,275
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,275
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,025
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,775
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,050
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	96 —
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,450
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,925
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,775
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,675
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,575
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,650
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,925
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,400
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,550

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,800
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,800
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,750
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,850
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,825
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,525
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,950
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,850
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,475
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,500
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,475
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,750
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,975
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,225
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,675
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,625
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,950
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,450
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,900
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,025
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,500
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,675
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,550
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,775
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,800
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,075
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,175
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,175
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,225
»	»	»	12,50%	1- 1-90/94	99 —
Certificati credito	Tesoro	E.C.U.	11,50%	20-10-1983/90	100 —
»	»	»	11,25%	16- 7-1984/91	100,725
»	»	»	8,75%	21- 9-1987/91	96,750
»	»	»	8,50%	21- 3-1988/92	95,625
»	»	»	8,50%	26- 4-1988/92	95,100
»	»	»	8,50%	25- 5-1988/92	95,575
»	»	»	10,50%	22-11-1984/92	100,100
»	»	»	9,60%	22- 2-1985/93	99,300
»	»	»	9,75%	15- 4-1985/93	99,200
»	»	»	9,00%	22- 7-1985/93	96,800
»	»	»	8,75%	25- 7-1988/93	92,900
»	»	»	8,75%	28- 9-1988/93	90,900
»	»	»	8,65%	26-10-1988/93	93,150
»	»	»	8,75%	22-11-1985/93	96,100
»	»	»	8,50%	28-11-1988/93	91,500
»	»	»	8,75%	28-12-1988/93	93,650
»	»	»	8,75%	21- 2-1986/94	96,875
»	»	»	7,75%	25- 3-1987/94	91,925
»	»	»	9,90%	19- 4-1989/94	99,425
»	»	»	6,90%	26- 5-1986/94	89,175
»	»	»	9,65%	26- 7-1989/94	98,875
»	»	»	9,65%	30- 8-1989/94	96,675
»	»	»	9,90%	24- 5-1989/95	99,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M10070

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma

Con decreto ministeriale 26 giugno 1990 sono state approvate le modifiche dell'art. 3 dello statuto della Cassa di risparmio di Roma e dell'art. 4, secondo comma, dell'annessa sezione autonoma opere pubbliche, con sede in Roma.

90A3055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Arcofalc*, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Cernusco sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Europhon* (Gruppo Europhon), con sede in Milano e stabilimenti di Bozzolo (Milano), Quistello (Mantova) e sede di Milano:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Europhon* (Gruppo Europhon), con sede in Milano e stabilimenti di Bozzolo (Milano), Quistello (Mantova) e sede di Milano:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. I.T.C.* (Gruppo Europhon), con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento di Castelleone (Cremona):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. I.T.C.* (Gruppo Europhon), con sede in Castelleone (Cremona) e stabilimento di Castelleone (Cremona):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Tanino Crisci*, con sede in Milano e stabilimento di Casteggio (Pavia):

periodo: dal 10 novembre 1986 al 10 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

7) *S.r.l. Tanino Crisci*, con sede in Milano e stabilimento di Casteggio (Pavia):

periodo: dall'11 maggio 1987 al 31 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

8) *S.r.l. Uniconfex Lady*, con sede in Covo (Bergamo) e stabilimento di Covo (Bergamo):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 2 febbraio 1988 - CIPI 21 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 2 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. C.G.R. - Compagnia generale radiologia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano, per la sola unità di Frattamaggiore (Napoli):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. O M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi*, con sede in Milano, per la sola unità di Bollate (Milano):

periodo: dal 29 aprile 1989 al 28 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

12) *S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Cigardi*, con sede in Milano, per la sola unità di Bollate (Milano):

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 23 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1984: dal 5 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no in concordato preventivo.

13) *S.p.a. Grove Italia*, con sede in Voghera (Pavia) e stabilimento di Voghera (Pavia):

periodo: dal 20 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Olmo motors*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 20 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

15) *S.p.a. Olmo motors*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

16) *S.p.a. A.V.I.R.* già *Ives vetrocolor*, con sede in Napoli e stabilimento di Origgio (Varese):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Gio Buton & C.*, con sede in Bologna e stabilimenti di Ponti sul Mincio (Mantova), S. Lazzaro di Savena (Bologna), sede ed uffici di Bologna e Trieste:

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 21 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Filatura di Senna Comasco*, con sede in Senna Comasco (Como) e stabilimento di Senna Comasco (Como):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Fiocchi munizioni*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento di Lecco (Como):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 2 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Elettrochimica solfuri e cloroderivati* (Gruppo Solvay), con sede in Tavazzano con Villavesco (Milano) e stabilimento di Tavazzano con Villavesco (Milano):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

21) *S.p.a. Nuova Cimi montubi*, ora *Nuova Cimi montubi*, cod. fisc. 09293890159; con sede in Vimodrone (Milano) e cantieri nazionali e magazzino di Levate (Bergamo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Icar*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Icar*, con sede in Milano e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente ai seguenti uffici o stabilimenti di Gaeta (Latina), Gattinara (Vercelli), Milano/San Cristoforo (Milano), uffici sede Vimodrone finanziaria Pozzi G., uffici sede di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Sanitari Pozzi Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente ai seguenti uffici o stabilimenti di Gaeta (Latina), Gattinara (Vercelli), Milano/San Cristoforo (Milano), uffici sede Vimodrone finanziaria Pozzi G., uffici sede di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente a Milano/Lambrate (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Porcellane Richard Ginori*, con sede in Vimodrone (Milano), limitatamente a Milano/Lambrate (Milano):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Maglificio fratelli Orlandi*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/1977 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Maglificio fratelli Orlandi*, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimento di Gallarate (Varese):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/1977, fino al 21 marzo 1988 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. A.F.L. Falck*, con sede in Milano e stabilimenti di Arcore (Milano), Novate Mezzola (Sondrio), Sesto S. Giovanni (Milano) e Vobarno (Brescia):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

31) *S.p.a. A.F.L. Falck*, con sede in Milano e stabilimenti di Arcore (Milano), Novate Mezzola (Sondrio), Sesto S. Giovanni (Milano) e Vobarno (Brescia):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

32) *S.a.s. Nuova Velcotex di Landoni R. & C.*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 6 dicembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

33) *S.r.l. Peroschi Napoleone - Fabbrica calze elastiche Gloria*, con sede in Menaggio (Como) e stabilimento di Menaggio (Como):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. F.I.R. - Fabbrica italiana relè*, con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo) e stabilimento di S. Pellegrino Terme (Bergamo):

periodo: dal 1° agosto 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. F.I.R. - Fabbrica italiana relè*, con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo) e stabilimento di S. Pellegrino Terme (Bergamo):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Nuova Deltasider*, con sede in Piombino (Livorno) e unità nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

37) *S.r.l. Antonio Nova*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. 3 M Italia* - Gruppo 3 M Italia, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), solo per lo stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

39) *S.p.a. Ferrero*, con sede in Alba (Cuneo), per il solo stabilimento di Pozzuolo Martesana (Milano):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

40) *S.p.a. Ligron* ora *Giabs*, con sede in Milano e stabilimento di Altopascio (Lucca) e magazzino di Ponte Buggianese (Pistoia):

periodo: dal 2 maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 2 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. V.I.C. - Ventilazione industriale Cusano*, con sede in Milano e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.C.I.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Ferrara:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1985: dal 27 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Fortex Sidac*, con sede in Forlì e stabilimento di Forlì:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Visplant Chimiren*, con sede in Renazzo di Cento (Ferrara) e stabilimento di Renazzo di Cento (Ferrara):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 1° aprile 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 1° aprile 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 4 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Calzaturificio Nobel*, con sede in Bagno di Romagna (Forlì) e stabilimento di Bagno di Romagna (Forlì):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

5) *S.r.l. Sirri*, con sede in San Zeno di Galeata (Forlì) e stabilimento di San Zeno di Galeata (Forlì):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 25 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 26 novembre 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 26 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Sirri*, con sede in San Zeno di Galeata (Forlì) e stabilimento di San Zeno di Galeata (Forlì):

periodo: dal 2 dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/1977 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Sirri*, con sede in San Zeno di Galeata (Forlì) e stabilimento di San Zeno di Galeata (Forlì):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 25 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/1977 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *Per noi giovani di Lambertini Ivana*, con sede in Mizzana (Ferrara) e stabilimento di Mizzana (Ferrara):

periodo: dal 9 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 9 dicembre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.c.r.l. Cantine coop.ve riunite*, con sede in Reggio Emilia e stabilimenti in provincia di Reggio Emilia:

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Sarmetal*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Sigi - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Monocalzati (Avellino) e stabilimento di Monocalzati (Avellino):

periodo: dal 12 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 12 maggio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Coop. Apar*, con sede in Mercato S. Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 marzo 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 23 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Ceramica Vavid*, con sede in Napoli e stabilimento di Pastorano (Caserta):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. In.Co.Met.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 12 marzo 1990 al 10 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979 - fallimento del 15 settembre 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. In.Co.Met.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dall'11 settembre 1990 al 15 settembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 15 settembre 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Calzaturificio Salvetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 marzo 1990 al 23 settembre 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 23 settembre 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Calogero Pecòraro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

9) *Ditta Gaeta Antonio*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, fino al 22 marzo 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.c.r.l. Unicoop cons. prov. coop. agr.le ortofrutticole «Terra di Lavoro»*, con sede in Caserta, direzione amministrativa e uffici commerciali di Maiorisi di Teano (Caserta):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 240/1984, art. 3) - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1989, n. 10666/38.

11) *S.c.r.l. Unicoop cons. prov. coop. agr.le ortofrutticole «Terra di Lavoro»*, con sede in Caserta, direzione amministrativa e uffici commerciali di Maiorisi di Teano (Caserta):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 240/1984, art. 3) - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Mareco*, con sede in Carinaro (Caserta) e stabilimenti di Carinaro (Caserta) e Gricignano (Caserta):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 23 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.n.c. In.Co.Me. - Industria costruzioni meccaniche*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Suolificio Dea di Pasquale De Vivo & C.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. O.M.S.*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, fino al 22 marzo 1988 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. O.M.S.*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Fiore*, con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Fiore*, con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Fresystem* già *Due G sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 7 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Farmaceutici Lenza*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 4 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Farmaceutici Lenza*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 5 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Nuovo ricamificio del sud,* con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 14 luglio 1986 al 13 gennaio 1987;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Nuovo ricamificio del sud,* con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 14 gennaio 1987 al 13 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Nuovo ricamificio del sud,* con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 14 luglio 1987 al 13 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nuovo ricamificio del sud,* con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 14 gennaio 1988 al 29 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Immobiliare Redoil,* con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 19 maggio 1989 al 18 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 19 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 19 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Immobiliare Redoil,* con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 19 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 19 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 19 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Moccia Irme,* con sede in Napoli e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 23 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Nevano,* con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 21 marzo 1989 al 21 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare,* con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Con. Copas.,* con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno):

periodo: dal 2 maggio 1989 al 1° novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Con. Copas.,* con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Bellizzi di Montecorvino Rovella (Salerno):

periodo: dal 2 novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.n.c. Conceria Juliani di G. Juliani,* con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 30 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Conceria Juliani di G. Juliani,* con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Angelo Marinelli,* con sede in Napoli, solo per le unità di: centro operativo di Caserta, centro operativo di Napoli, uff. tec. e amm. in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e uff. tec. e amm. in S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Angelo Marinelli,* con sede in Napoli, solo per le unità di: centro operativo di Caserta, centro operativo di Napoli, uff. tec. e amm. in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e uff. tec. e amm. in S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Angelo Marinelli,* con sede in Napoli, solo per le unità di: centro operativo di Caserta, centro operativo di Napoli, uff. tec. e amm. in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e uff. tec. e amm. in S. Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 5 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

24) *S.a.s. Ceidi;* con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 luglio 1989 al 4 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 5 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 5 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

25) *S.a.s. Ceidi,* con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 5 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 5 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

26) *S.n.c. Calzaturificio Musetta,* con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 1° aprile 1989 al 27 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° aprile 1989;
pagamento diretto: si.

27) *S.n.c. Calzaturificio Musetta,* con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 28 giugno 1989 al 27 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.n.c. Calzaturificio Musetta*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 28 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.a.s. Calzaturificio Solange di Nastro Carmine*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 luglio 1989 al 19 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 20 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.a.s. Calzaturificio Solange di Nastro Carmine*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 20 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 20 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.r.l. Nuova Finac*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 15 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

32) *S.d.f. Pulimatic di Apicella Nicolina*, con sede in Avellino e stabilimento presso Idaff di Fisciano (Salerno):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.d.f. Pulimatic di Apicella Nicolina*, con sede in Avellino e stabilimento presso Idaff di Fisciano (Salerno):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 13 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Five Sud* (Gruppo SIR), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

2) *Sud Italia resine* (Gruppo SIR), con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e stabilimento di Lamezia Terme (Catanzaro):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. I.M.E. - Industria motori elettrici*, con sede in Momo (Novara) e stabilimento di Momo (Novara):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 luglio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Venaria, frazione Altessano (Torino):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano*, con sede in Milano e stabilimento di Venaria, frazione Altessano (Torino):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Ing. C. Olivetti & C.*, con sede in Ivrea (Torino), e unità nazionali:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Olivetti Sanyo industriale*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° novembre 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Alitec*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 30 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Diaspronsud*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 30 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Modinform*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 30 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Olivetti telecomunicazioni*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 30 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Olivetti prodotti industriali*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 30 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Prodest International*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 30 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Selin*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Syntax Processing*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. A.S.E.T.*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Restellini*, con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 20 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Restellini*, con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara):

periodo: dal 20 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 20 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.c.r.l. N.U.I. - Nuova utensileria italiana*, con sede in Genova Pra e stabilimento di Genova Pra:

periodo: dal 2 maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° novembre 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. I.R.E.L. - Industrie radio elettriche liguri*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 9 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 7 aprile 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Sapin*, con sede in Trieste e stabilimento in Genova Sestri Ponente c/o Fincantieri:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 14 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Barberis Cantieri*, con sede in Muggiano di Lerici (La Spezia) e stabilimenti di Muggiano di Lerici (La Spezia), Piano di Vezzano Ligure località Vedesella (La Spezia):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

5) *S.r.l. Cite Ottavio Cimarosti*, con sede in S. Margherita Ligure (Genova) e stabilimento di Ne' (Genova):

periodo: dal 9 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge 301/1979) - Fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.c.r.l. Aluplast Ligure*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 20 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Derna Industrie meccaniche*, con sede in Genova - Calata Derna e stabilimento di Genova - Calata Derna:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Derna Industrie meccaniche*, con sede in Genova - Calata Derna e stabilimento di Genova - Calata Derna:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Pianelli & Traversa industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Milano e Rivoli (Torino):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Calorconfort*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Torino:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 13 gennaio 1988 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 12 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. Calzaturificio Innord*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli) e stabilimento di Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 23 gennaio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 23 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in Udine e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in Udine e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 29 novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo e Cavallirio (Novara):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 3 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo e Cavallirio (Novara):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - Fallimento del 3 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Dobell*, con sede in Mappano di Borgaro (Torino) e stabilimento di Mappano di Borgaro (Torino):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 19 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agritalia*, con sede in Rovigo e stabilimento di Rovigo:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 17 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Faesite* (in liquidazione), con sede in Padova e stabilimento di Faè di Longarone (Belluno):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 29 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/1977.

3) *S.r.l. Faesite* (in liquidazione), con sede in Padova e stabilimento di Faè di Longarone (Belluno):

periodo: dal 1° marzo 1988 al 31 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 marzo 1983: dal 6 settembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, legge n. 675/1977 sino al 22 marzo 1988.

4) *S.r.l. Eurocomp Venezia Wood*, con sede in Mellaredo di Pianiga (Venezia) e stabilimento di Mellaredo di Pianiga (Venezia):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 21 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Eurocomp Venezia Wood*, con sede in Mellaredo di Pianiga (Venezia) e stabilimento di Mellaredo di Pianiga (Venezia):

periodo: dal 22 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 24 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Milansacchi*, con sede in Mantova e stabilimento di Chirignago (Venezia):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 20 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Milansacchi*, con sede in Mantova e stabilimento di Chirignago (Venezia):

periodo: dal 21 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Bieffe di Bruno Ferrarese*, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e stabilimento di Caselle di Selvazzano (Padova):

periodo: dal 3 maggio 1989 al 2 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 3 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Bieffe di Bruno Ferrarese*, con sede in Caselle di Selvazzano (Padova) e stabilimento di Caselle di Selvazzano (Padova):

periodo: dal 3 novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 3 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Gabar*, con sede in Costa di Rovigo (Rovigo) e stabilimento di Costa di Rovigo (Rovigo):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 26 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Gabar*, con sede in Costa di Rovigo (Rovigo) e stabilimento di Costa di Rovigo (Rovigo):

periodo: dal 27 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario*, con sede in Mestre (Venezia) e divisione di Badia Polesine (Rovigo):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario*, con sede in Mestre (Venezia) e divisione di Badia Polesine (Rovigo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. G.C.P.*, con sede in Veggiano (Padova) e stabilimento di Veggiano (Padova):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dall'8 agosto 1988;
pagamento diretto: si;

15) *S.p.a. Zignago tessile*, con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia) e stabilimento di Fossalta di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 28 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Maglificio Nigi*, con sede in Mogliano Veneto (Treviso) e stabilimento di Mogliano Veneto (Treviso):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 18 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Emanuela*, con sede in Villadose (Rovigo) e stabilimento di Villadose (Rovigo):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 16 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 31 ottobre 1989 concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Vela industria confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

2) *S.p.a. Vela industria confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

3) *S.p.a. Vela industria confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 15 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Omar*, con sede in Isola delle Femmine (Palermo) e stabilimento di Isola delle Femmine (Palermo):

periodo: dal 29 maggio 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

5) *S.p.a. Tecnam*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Impa*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 24 luglio 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Saem*, con sede in Roma e stabilimento di Catania:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 24 luglio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.r.l. Idea*, con sede in Giarre (Catania) e stabilimento di S. Paolo di Noto (Siracusa):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Laverda gestioni speciali*, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento):

periodo: dal 4 maggio 1989 al 4 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 4 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 4 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Laverda gestioni speciali*, con sede in Gardolo (Trento) e stabilimento di Gardolo (Trento):

periodo: dal 5 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 4 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 4 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Cogolo Pescara*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara:

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 2 ottobre 1989 in amministrazione straordinaria.

4) *S.p.a. Cogolo Pescara*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione straordinaria.

5) *S.p.a. Premiato maglificio comm. Cesare Armani*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento del 17 agosto 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Gespa*, con sede in Attimis (Udine) e stabilimento di Attimis (Udine):

periodo: dall'8 giugno 1989 al 2 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/1979) - fallimento dell'8 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dall'8 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.c.r.l. Arcosport*, con sede in Dro (Trento) e stabilimento di Dro (Trento):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, dal 21 dicembre 1989 in liquidazione coatta amministrativa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. F.A.T.M.E.*, con sede in Roma, limitatamente alle unità di Pagani (Salerno) e Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 25 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 marzo 1983: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova Autovox*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 18 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 23 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, amministrazione straordinaria.

3) *S.c.p.a. Ancifap*, con sede in Roma e stabilimenti di Genova, La Spezia, Milano, Napoli, Roma, Taranto, Terni e Trieste:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: riorganizzazoine aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1°giugno 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.c.p.a. Ancifap*, con sede in Roma e stabilimenti di Genova, La Spezia, Milano, Napoli, Roma, Taranto, Terni e Trieste:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 23 maggio 1990;
causale: riorganizzazoine aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1°giugno 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. M.E.S. - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 gennaio 1987 al 4 luglio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

6) *S.p.a. M.E.S. - Meccanica per l'elettronica e servomeccanismi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 luglio 1987 al 31 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 6 gennaio 1986;
pagamento diretto: no;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

7) *A.r.l. Cooperativa produzione tessile del Liri*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 1° marzo 1987 al 30 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

8) *A.r.l. Cooperativa produzione tessile del Liri*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 maggio 1990;
prima concessione: dal 1° marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dell'Alto Molise - cantiere di Sesto Campano (Isernia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, resisi disponibili dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

delibera CIPI: 24 maggio 1990;
prima concessione dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988.

2) Area dell'Alto Molise - cantiere di Sesto Campano (Isernia). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, resisi disponibili dal 23 dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 22 giugno 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area del Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

2) Area del Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° dicembre 1989 al 31 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 marzo 1981.

3) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

4) Area comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

5) Area comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto, consorzio Cogitau: lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

6) Area dei comuni di Valsinni (Matera) e Senise (Potenza). — Realizzazione delle opere relative alla condotta Sinni; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 25 luglio 1985.

7) Area comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

8) Area comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

9) Area comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del primo e secondo gruppo della termocentrale Enel, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

10) Area industriale comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1895 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

11) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

12) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Zinco o Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

13) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del Polo Piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

14) Area comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985.

15) Area comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 20 maggio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

16) Area comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

17) Area comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 19 maggio 1987 al 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

18) Area comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

19) Area comune di Latina, località Borgo Sabotino. — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori resisi disponibili a decorrere dal 1° novembre 1988:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

20) Area comune di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 1° marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

21) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

22) Area industriale comune di Portovesme (Cagliari). — Completamento dei lavori del terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro il 31 dicembre 1987:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

23) Area comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

24) Area del Porto Canale, zona Giorgino (Cagliari). — Lavori di ultimazione del primo lotto del porto industriale di Cagliari, progetto speciale ex Casmez n. 1; lavoratori sospesi dal 26 novembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

25) Area comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugnò 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

26) Area provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

27) Area provincia di Catania. — Imprese impegnate nella costruzione della traversa Ponte Barca sul fiume Simeto nel comune di Paternò; lavoratori disponibili dall'8 gennaio 1988 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

28) Area comune di Cagliari. — Completamento del primo lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e lavori di ristrutturazione della laguna S. Gilla; lavoratori sospesi dal 1° marzo 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A3043

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Bruno Buozzi» a r.l., in Olgiate Molgora

Con decreto ministeriale 16 giugno 1990 il dott. Marco Ciarloni, nato a Bergamo il 7 giugno 1959 e residente a Costamasnaga (Como) in via Roma, 26, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Bruno Buozzi» a r.l., con sede in Olgiate Molgora (Como), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 giugno 1989 in sostituzione del dott. Gaetano Licari.

90A3054

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato «Siringa ipodermica Demaplast» modello automatica dosatrice.

È revocata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato «Siringa ipodermica Demaplast» per quanto riguarda il modello «automatica dosatrice», reg. n. 12126 della ditta Demaplast S.r.l., codice fiscale n. 00222240335, con sede in Pianello V.T. (Piacenza), via Campo Sportivo. Resta invece confermata la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato «Siringa ipodermica Demaplast» nel tipo normale (non multidose automatica) al n. 12126 a nome della ditta medesima.

Il tipo di presidio, siringa mod. automatica dosatrice, del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio dalla ditta interessata.

90A3020

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1990-91

1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei cereali per la campagna 1990-91, si comunica che le operazioni esecutive di intervento avverranno sulla scorta delle norme fissate dai relativi regolamenti emanati dalla commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini di intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984.

In attuazione all'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti di cereali all'intervento.

2. La campagna di commercializzazione cereali ha inizio il 1° luglio 1990 e termina il 30 giugno 1991. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da agosto 1990 ad aprile 1991.

3. I prezzi di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire dal 1° agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo di intervento:

frumento tenero panificabile ECU 161,70/tonn.	L.	283.245
frumento tenero, mais ECU 158,44/tonn. . .	»	277.535
frumento duro ECU 221,80/tonn.	»	388.520
segale panificabile ECU 158,45/tonn.	»	277.552
sorgo, segale, orzo ECU 150,52/tonn.	»	263.661

Il prezzo di acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà Cappelli ed assimilati.

4. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nelle allegate tabelle *A* e *B* calcolate applicando le percentuali previste dal prezzo base di acquisto nonché dalla maggiorazione mensile riportata nella tabella *C* in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore.

5. Per l'ammissibilità all'intervento i cereali indicati al punto 3 devono:

essere stati raccolti nella Comunità;
essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;
essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati nella tabella *B*.

6. Il pagamento dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato attraverso l'ente assuntore fra il trentesimo ed il trentacinquesimo giorno della presa in carico.

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI DI QUALITÁ CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro %	Frumento tenero %	Segala %	Orzo %	Mais %	Sorgo %
A. Tenore massimo di umidità	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	12	12	12	12	12	12
1. Chicchi spezzati	6	5	5	5	10	10
2. Impurità relative ai chicchi, di cui:	5	12	5	12	5	5
a) chicchi striminziti						
b) altri cereali	3					
c) chicchi attaccati da parassiti *d*) chicchi che presentano colorazione del germe e chicci volpati		5		5		
e) chicchi scaldati per essiccamento	0,5	3	3	3	3	3
3. Chicchi volpati e fusariati, di cui:	5					
a) chicchi fusariati	1,5					
4. Chicchi germinati	4	6	6	6	6	6
5. Impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:						
a) chicchi estranei: - nocivi - altri	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
b) chicchi avariati: - chicchi scaldati spontaneamente e per essiccamento troppo brusco	0,05					
c) impurità propriamente dette *d*) pule						
e) segala cornuta	0,05	0,05	0,05			
f) chicchi cariati *g*) insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicci bianconati, anche parzialmente	40					
D. Tenore massimo di tannino						
E. Peso specifico minimo	78 kg/hl	72 kg/hl	68 kg/hl	63 kg/hl		
F. Tasso di proteine	11,50					
G. Indice di caduta Hagberg	220					

TABELLA B

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI DI INTERVENTO O RIFERIMENTO PER CONTENUTO DI IMPURITÀ OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	DETRAZIONI
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	2	5		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
b) Impurità relative ai chicchi (volpati)	2	5		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
c) Cariossidi spezzate	3	6	12	0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
e) Impurità varie (nulle)	0,5	3 (*)		0,1 per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 0,5% di tolleranza complessiva
f) Chicchi bianconati anche parzialmente	20	40	40	0,02 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5 (**)	12		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1	3		0,1 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Mais				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4	5		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate	4	10	12	0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1	3		0,1 per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%

(*) Di cui al massimo lo 0,05 di chicchi scaldati, lo 0,05 di segale cornuta e/o 0,1 di semi nocivi.

(**) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA C

MAGGIORAZIONE MENSILE DA APPLICARE AL PREZZO DI ACQUISTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1990-91

MESE	Frumento tenero, orzo, granturco, segale, sorgo		Frumento duro	
	E.C.U.	Lit/Tonn.	E.C.U.	Lit/Tonn.
Novembre 1990	1,50	2.627,51	2,03	3.555,89
Dicembre 1990	3,00	5.255,01	4,06	7.111,78
Gennaio 1991	4,50	7.882,52	6,09	10.667,67
Febbraio 1991	6,00	10.510,02	8,12	14.223,56
Marzo 1991	7,50	13.137,53	10,15	17.779,45
Aprile 1991	9,00	15.765,03	12,18	21.335,34
Maggio 1991	10,50	18.392,54	14,21	24.891,23

90A3097

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Maria SS. del Rosario, in Mascali, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 22 giugno 1990, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana Maria SS. del Rosario, con sede in Mascali (Catania) — posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto dell'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana del 21 giugno 1990, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 TUCRA e 67, primo comma, lettera *a)* L.B. — l'avv. Elio Caramazza è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, della citata legge bancaria.

90A3056

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 296.000
- semestrale .... L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 52.000
- semestrale .... L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 166.000
- semestrale .... L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 52.000
- semestrale .... L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 166.000
- semestrale .... L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 556.000
- semestrale .... L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 255.000
Abbonamento semestrale .... L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 6 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *